

Specifiche tecniche per il calcolo delle basi imponibili Dichiarazione 2025

1 DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA 2025

INTRODUZIONE

A partire dal 2020 la dichiarazione obbligatoria annuale, prevista dall'art. 10 del Regolamento sulla contribuzione, deve essere resa direttamente alla Cassa Geometri, attraverso l'apposito servizio online presente nell'Area Riservata del sito web istituzionale.

Sono tenuti ad effettuare la dichiarazione tutti coloro che nell'anno 2024 sono stati iscritti alla Cassa anche per un solo giorno anche se nel 2025 non risultano più iscritti.

La dichiarazione deve essere obbligatoriamente resa anche in caso di imponibili previdenziali pari a zero.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2025 esclusivamente in modalità online.

Gli eredi di professionisti deceduti possono presentare la dichiarazione rivolgendosi al Collegio di ultima iscrizione, oppure contattando la Cassa attraverso il servizio Assistenza a numero 06326861.

Gli importi, devono essere arrotondati all'unità di euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, all'unità di euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali. **Non è possibile inserire valori negativi.** In caso di valori negativi inserire zero.

REDDITO PROFESSIONALE

Il reddito da indicare come base di calcolo del contributo soggettivo dovuto nel 2025 alla Cassa è quello prodotto nell'anno 2024 e dichiarato ai fini fiscali nell'anno 2025 costituito dalla somma delle seguenti voci del Modello Redditi PF2025:

- Reddito professionale prodotto in forma individuale indicato nel quadro RE, rigo RE23 (Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche).

ATTENZIONE: In caso di adesione al concordato preventivo non deve essere indicato il valore indicato nel quadro RE, rigo RE23, ma va indicato il valore del reddito effettivamente conseguito (rigo RE6 – rigo RE20)

- Reddito professionale prodotto in forma associata indicato nel quadro RH rigo RH15 (Redditi (o perdite) di partecipazioni in associazioni tra artisti e professionisti).
- Redditi di partecipazione provenienti da società di professionisti o società tra professionisti (STP) costituite nella forma giuridica di società di persone indicati nel quadro RH dal rigo RH1 a RH6 col. 4.
- Redditi di partecipazione derivanti da società tra professionisti (STP) o società di ingegneria costituite nella forma giuridica di società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza indicato nel quadro RH dal rigo RH1 a RH6 col. 4.
- Reddito lordo dichiarato dai contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio indicato nel quadro LM, sezione I, rigo LM6.
- Reddito derivante da attività autonome professionali dei soggetti in regime forfetario indicato nel quadro LM, sezione III, dal rigo LM22 a LM27 colonna 5.
- Reddito costituito dalla quota proveniente dalla società di ingegneria per lo svolgimento di attività professionale, determinata sulle base di partecipazione agli utili del geometra.
- Reddito derivanti da partecipazione in società tra professionisti costituite sotto forma di società di capitali, da questa indicati nel quadro RF rigo RF63, attribuito al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della STP abbia eventualmente riservato a detti utili e, quindi, non rileva l'eventuale mancata distribuzione ai soci.

I professionisti con iscrizione in apposito Albo sono esclusi dal regime di prestazioni occasionali e, conseguentemente, tenuti ad assoggettare i redditi conseguiti per prestazioni sporadiche al regime dei redditi di lavoro autonomo (previa emissione di fattura) e a dichiarare tali redditi alla Cassa Geometri.

VOLUME D'AFFARI PROFESSIONALE

Il volume d'affari previdenziale da dichiarare nel 2025 è quello prodotto nell'anno 2024 per l'esercizio della professione, che costituisce la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo da versare alla Cassa.

L'aliquota del contributo integrativo è pari al 5%.

Di seguito sono individuate le componenti che concorrono alla formazione del volume d'affari professionale da porre a base del calcolo del contributo dovuto alla Cassa:

I contribuenti in regime ordinario devono indicare il valore riportato nel quadro VE del Modello Iva 2025, rigo VE50 al netto del contributo integrativo.

ATTENZIONE: I contribuenti in regime ordinario, devono dichiarare il volume d'affari al netto del contributo integrativo esposto nelle fatture che, essendo imponibile ai fini IVA, è ricompreso nel volume d'affari presente nel rigo VE50.

I contribuenti in regime fiscale di vantaggio devono indicare il valore del totale dei componenti positivi esposto nel quadro LM rigo LM2. Si evidenzia che tale valore non è comprensivo del contributo integrativo, poiché la quota del contributo applicata in fattura non concorre alla determinazione del reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva.

I contribuenti in regime fiscale forfetario devono indicare il dato relativo alla somma dei componenti positivi derivanti da attività professionale di cui al quadro LM colonna 3, righe da LM22 a LM27.

Per i contribuenti in regime agevolato (regime fiscale di vantaggio o regime forfetario) nel caso di percezione di indennità di maternità, non avendo la stessa valenza ai fini della determinazione del calcolo del volume d'affari dovrà essere esclusa dai componenti positivi da dichiarare alla Cassa.

Per i professionisti che esercitano l'attività in forma di associazione professionale, società di professionisti e società tra professionisti (STP), gli adempimenti dichiarativi e contributivi che derivano dalla partecipazione sono demandati al socio geometra quale persona fisica. In questo caso il volume d'affari da attribuire al socio è dato dal volume d'affari complessivo dichiarato dalla società nel Modello Iva 2025, quadro VE, rigo VE50 (al netto del contributo integrativo), per la quota di partecipazione agli utili del socio geometra. Nel caso di partecipazione in STP, nella quale siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti

Per i professionisti che partecipano in società di ingegneria **gli adempimenti dichiarativi e contributivi collegati al volume d'affari sono di esclusiva competenza società di ingegneria**, la quale, tramite il legale rappresentante, deve effettuare la dichiarazione previdenziale alla Cassa Geometri con le previste modalità, indicando il volume d'affari professionale imputabile ai geometri sul quale versare il contributo integrativo. Il volume d'affari da attribuire ai soci geometri è calcolato sulla base del volume d'affari professionale complessivo, dichiarato dalla società con il Modello Iva 2025, in ragione della quota di partecipazione agli utili dei soci geometri. In caso di presenza di soci di capitali la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci soli capitali.

RIADDEBITO SPESE COMUNI

Nel caso di professionista soggetto al regime fiscale ordinario, dal volume d'affari complessivo è possibile detrarre la parte riconducibile alle fatture emesse per attribuire eventuali riaddebiti di spese comuni per condivisione dello studio tra professionisti, che non sono assoggettate al contributo integrativo.

La detrazione di fatture per riaddebito spese non è consentita invece nel caso di professionista in regime agevolato (regime fiscale di vantaggio o regime forfetario), in quanto le stesse non concorrono alla formazione dei componenti positivi.

Si precisa che l'Amministrazione finanziaria nel dettare le regole circa il trattamento fiscale della ripartizione delle spese comuni tra professionisti - c.d. riaddebiti - individua esplicitamente la "fornitura dei servizi comuni". In tale ambito, evidentemente non può essere inclusa la locazione o la sublocazione immobiliare, regolata da apposito contratto, che, quale autonoma attività, genera redditi di locazione, estranea quindi alla pur ampia sfera dell'attività professionale. Ne consegue che tale attività, essendo provvista di un proprio codice di attività, è fiscalmente indipendente e trova quindi apposita autonoma collocazione nel modello Redditi PF e non può essere ricondotta all'ambito dell'esercizio della professione. Trattandosi, senza possibilità di differente interpretazione, di fattispecie diversa dai riaddebiti disciplinati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 58 del 18 giugno 2001, deve seguire, come diffusamente noto, le norme vigenti in materia di locazione e sublocazione.